

OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MISTA DI DURATA VENTENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO CON ANNESSO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE “VIVERE INSIEME 2” DI CURNO (BG), COMPRESIVA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

CUI: S8001635016 9201900003

CIG: 8164779CC4

CODICE NUTS: ITC4C

SINTEL: ID 120236448

<i>Parte I</i>	2
PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE	2
<i>Art. 1. Ente concedente</i>	2
<i>Art. 2. Oggetto della concessione</i>	3
<i>Art. 3. Durata della concessione</i>	5
<i>Art. 4. Valore stimato della concessione e Piano Economico Finanziario</i>	6
<i>Art. 5. Finalità del Centro sportivo</i>	8
<i>Art. 6. Utenti fruitori del Centro sportivo</i>	9
<i>Art. 7. Attività sportiva, ludico/ricreativa</i>	9
<i>Art. 8. Programmazione e verifica del servizio</i>	10
<i>Art. 9. Modalità di utilizzo dell’impianto</i>	10
<i>Art. 10. Fruizione libera dell’impianto</i>	11
<i>Art. 11. Orari del Centro sportivo</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>Art. 12. Tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi</i>	11
<i>Art. 13. Gratuità utilizzo del Centro sportivo da parte del Comune</i>	12
<i>Art. 14. Obblighi generali di gestione del Concessionario</i>	12
<i>Art. 15. Attività di somministrazione di alimenti e bevande</i>	13
<i>Art. 16. Sponsorizzazioni e pubblicità</i>	15
<i>Art. 17. Personale impiegato</i>	15
<i>Art. 18. Salute e sicurezza sul lavoro</i>	16
<i>Art. 19. Trattamento dei lavoratori</i>	16
<i>Art. 20. Arredo e attrezzature sportive</i>	17
<i>Art. 21. Manutenzione ordinaria del Centro sportivo</i>	18

Art. 22. Manutenzione straordinaria.....	18
Art. 23. Opere di riqualificazione – Crono programma.....	19
Art. 24. Migliorie, adeguamenti e ulteriori manutenzioni.....	20
Art. 25. Documentazione da tenere presso la sede dell’impianto.....	21
Art. 26. Verbale di consegna e restituzione.....	21
Art. 27. Inagibilità del Centro sportivo conseguente a lavori.....	21
Art. 28. Modifiche del contratto.....	22
Art. 29. Subappalto.....	22
Art. 30. Aspetti economici.....	22
Art. 31. Custodia e vigilanza.....	23
Art. 32. Pulizia.....	23
Art. 33. Regolamento d'uso e carta dei servizi.....	23
Art. 34. Controlli e verifiche.....	24
Art. 35. Prestazioni/servizi accessori.....	24
Art. 36. Obblighi assicurativi.....	24
Art. 37. Cauzione definitiva.....	25
Art. 38. Regime delle inadempienze e penalità.....	26
Art. 39. Risoluzione per inadempimento, revoca, cessazione.....	27
ART. 40 – Referenti e Direttore tecnico.....	28
Art. 41. Trattamento dei dati personali.....	28
Art. 42. Controversie.....	29
Art. 43. Spese contrattuali.....	29
Art. 44. Disposizioni finali.....	29

Parte I

PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 1. ENTE CONCEDENTE

1. Comune di Curno (di seguito anche “Comune” o “Concedente”) con sede in Curno, Piazza Papa Giovanni XXIII, n. 18 - 24068 Curno (BG) – tel. 035 603000 fax 035 035603005 – comunecurno.certificata@halleycert.it – www.comune.curno.bg.it – P.IVA 00384000162.

Art. 2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione a terzi (di seguito anche "Concessionario") della gestione del Centro sportivo Vivere Insieme 2 (di seguito denominato anche "Centro sportivo") sito a Curno in via Abruzzi, 9 comprendente le attività sportive e l'annessa attività commerciale di bar e/o ristorante ed interventi di riqualificazione del Centro sportivo con oneri a carico del Concessionario, ed in particolare:

- la realizzazione delle opere di riqualificazione del Centro sportivo, secondo quanto indicato nel progetto esecutivo a base di gara - ed in particolare nella "Relazione generale illustrativa" - costituente parte integrante del presente capitolato ed in conformità alle migliorie proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta e accettate dal Comune di Curno:

PROGETTO ESECUTIVO/DEFINITIVO art. 23 D.lgs. 50/2016 - art. 24 D.P.R. n. 207/2010

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO VIVERE INSIEME 2 CV2 DI CURNO (BG)

All. A Relazione generale, relazioni tecniche e relazioni specialistiche		
A01	Relazione tecnico-illustrativa generale	
A02	Relazione idrologico - idraulica	
A03	Relazione tecnica impianti meccanici	
All. B Stato di fatto		
B01	Estratti: aerofotogrammetrico, ortofoto, mappa, PGT vigente e mappa	1:2000-1:1000
B02	Planimetria generale con pianta piano terra dei fabbricati	1:200
B03	Planimetria generale	1:100
B04	Planimetria generale	1:100
B05	Planimetria generale	1:100
B06	Fabbricato ad uso spogliatoio: Piante, sezioni e prospetti	1:100
B07	Fabbricato ad uso bar: Piante, sezioni e prospetti	1:100
All. C Progetto architettonico		
C01	Planimetria generale	1:200
C02	Planimetria generale	1:100
C03	Planimetria generale	1:100
C04	Planimetria generale	1:100
C05	Campo da calcio in erba sintetica - Sezione longitudinale A_A e particolari costruttivi	1:100 -1:20
C06	Campo da calcio in erba sintetica - Sezione trasversale B_B e particolari costruttivi	1:100 -1:20
C07	Campo da calcio in erba sintetica - Sezione trasversale C_C e particolari costruttivi	1:100 -1:20
C08	Campo da calcio in erba sintetica - Sezione trasversale D_D e particolari costruttivi	1:100 -1:20
C09	Campo da calcio in erba sintetica - Particolari costruttivi e sezioni tipologiche	1:20 - 1:10
C10	Fabbricato ad uso spogliatoio: Piante prospetti e sezioni	1:100
C11	Fabbricato ad uso spogliatoio: Pianta piano terra	1:50
C12	Fabbricato ad uso spogliatoio: Prospetti	1:50
C13	Fabbricato ad uso spogliatoio: Pianta piano terra, sezioni - Sovrapposizione	1:100 - 1:20
C14	Fabbricato ad uso bar: Piante, sezioni e prospetti	1:100
All. D Progetto impianti meccanici		
D01	Fabbricato ad uso spogliatoio: Pianta piano terra, sezioni e particolari costruttivi	1:100 - 1:20
All. E Progetto impianti elettrici		
E01	Relazione illustrativa	
E02	Relazione tecnica	
E03	Calcoli illuminotecnici	
E04	Definizioni e acronimi	
All. PG Progetto generale		
PG01	Estratto mappa e visure catastali	
PG02	Piano di Sicurezza e Coordinamento	
PG02,1	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Allegati	
PG03	Quadro dell'incidenza della manodopera	

PG04	Costi della sicurezza
PG05	Cronoprogramma
PG06	Planimetria generale PSC
PG07	Fascicolo dell'opera
PG08	Piano di manutenzione dell'opera
PG09	Documentazione fotografica
PG10	Elenco dei prezzi unitari e analisi prezzi
PG11	Computo metrico estimativo
PG12	Capitolato speciale d'appalto – Norme generali
PG13	Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche
PG14	Quadro economico
PG15	Schema di contratto
PG16	Elenco elaborati

- la gestione funzionale del Centro sportivo;
 - lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei locali posti all'interno del Centro sportivo;
 - per un investimento complessivo per la realizzazione del progetto a carico del Concessionario ammontante a Euro 830.000,00 come risulta dal Quadro economico degli interventi di manutenzione straordinaria presso il CVI2 di cui alla tavola di progetto "PG 14" del progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara, fatto salvo quanto risulterà dal Piano Economico Finanziario definitivo dell'offerta che risulterà aggiudicataria.
2. Per gestione funzionale del Centro sportivo si intende la gestione complessiva dello stesso, la custodia, gestione e manutenzione dei campi sportivi, garantendo l'apertura, la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti (quando necessario), la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo del Centro, per tutta la durata del Contratto, a fronte del diritto del Concessionario di riscuotere i proventi derivanti dalla gestione del Centro sportivo ed i ricavi derivanti dalla gestione del servizio bar, nonché quelli derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni od eventi organizzati all'interno del complesso sportivo, previa autorizzazione del Concedente, oltre che da eventuali quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione del Centro sportivo corrisposti da altri soggetti.
 3. Tutte le spese inerenti gli interventi di riqualificazione, la gestione funzionale del Centro sportivo - ivi inclusa la conduzione dell'attività commerciale inerente il bar e/o ristorante - sono a totale carico del Concessionario.
 4. La gestione deve salvaguardare il Centro sportivo sia tramite manutenzioni, adattamenti, riconversioni o sostituzioni, sia tramite una conduzione economica dell'impianto stesso secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia, sicurezza, funzionalità, risparmio energetico.
 5. La scelta del Concessionario avverrà da parte del Comune di Curno mediante procedura di gara aperta - regolamentata dagli artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60, del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito per brevità "Codice"), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 95, commi 3 e 12, del Codice, alla stregua degli elementi descritti nel Disciplinare di gara e nel rispetto dei principi eurounitari e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

Art. 3 CONSISTENZA DELLA STRUTTURA SPORTIVA

La struttura sportiva come da planimetria allegata, di proprietà del Comune di Curno (BG) ed è costituita da un'area di circa mq.15.700 complessivi, composto da

1) FABBRICATO AD USO SPOGLIATOIO costituito da: piano interrato con magazzino di mq 100 (di cui il 50% ad uso esclusivo del Comune); un locale adibito a centrale termica della superficie di mq 29,20. Piano terra: 4 spogliatoi tennis con annessi due servizi igienici e n. 4 docce, n. 2 spogliatoi di calcio e n. 2 spogliatoi di calcetto con annessi n. 4 servizi igienici e n. 8 docce; n. 2 spogliatoi arbitro con annessi n. 2 servizi igienici e n. 2 docce; n. 6 servizi igienici per gli utenti; n. 1 locale quadri elettrici e n. 1 locale adibito a ripostiglio.
2) FABBRICATO AD USO BAR CON PERGOLATO ESTERNO con annesso cucinino, servizio igienico, sala riunioni e magazzino al piano interrato.
3) CAMPO DA TENNIS COPERTO
4) CAMPO DA TENNIS COPERTO CON CAMPO DA CALCETTO
5) FABBRICATO POLIVALENTE CON USO PISTA DI PATTINAGGIO
6) CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA A9
7) CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA A5
8) CAMPO POLIVALENTE: PALLAVOLO/BASKET
9) EX CAMPO BOCCE CON UTILIZZO PING PONG
10) AREA GIOCO BAMBINI
11) AREA PAVIMENTATA IN CALCESTRUZZO
12) BOSCHETTO

1. Il gestore sarà tenuto ad assicurare l'ordinaria manutenzione del Centro sportivo per tutta la durata dell'affidamento, garantendo una conduzione economica dell'impianto stesso secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia, sicurezza, funzionalità.

Art. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Al termine della procedura di gara e subordinatamente alla stipulazione del contratto fatte salve ragioni d'urgenza, verrà consegnato al Concessionario il Centro sportivo, comprensivo dei locali destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. La consegna avverrà con apposito verbale, sottoscritto dal Concedente e dal Concessionario, dal quale risulterà lo stato di conservazione dei locali e degli impianti, la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.
3. Al verbale di consegna sarà allegata la dichiarazione del Concessionario con la quale, quest'ultimo risconterà, accerterà e riconoscerà l'idoneità del Centro sportivo e dei locali

bar che sta per prendere in consegna e si impegnerà a mantenerli in efficienza ed in perfetto stato di conservazione, usando la diligenza richiesta dalla professione esercitata, fatta eccezione per il solo naturale deterioramento dovuto all'uso (purché conforme alla natura ed alla destinazione naturale dei beni) e fermo l'obbligo di realizzare gli interventi di riqualificazione previsti nell'offerta da esso presentata, in conformità al progetto esecutivo - ed in particolare nella "Relazione generale illustrativa" - posto a base di gara.

4. Nessuna contestazione in ordine allo stato di manutenzione dei beni consegnati potrà essere avanzata dal Concessionario successivamente alla sottoscrizione del predetto verbale.
5. La concessione di gestione del Centro sportivo avrà la durata **di anni 20**, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di cui sopra, indipendentemente dalla data di effettivo avvio completo del servizio.
6. Il Comune si riserva la possibilità di ricorrere, alla scadenza della concessione, alla proroga tecnica del contratto in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo Concessionario, secondo la normativa vigente e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 12 mesi. In tal caso il Comune darà il preavviso al Concessionario almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.
7. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e nel rispetto dei livelli di servizio pattuiti. Il Concessionario è tenuto ad accettare la proroga.

Art. 5. Valore stimato della concessione e Piano Economico Finanziario.

1. Il valore della Concessione, calcolato, ai sensi dell'art. 167 del Codice, sul fatturato totale del Concessionario, generato per tutta la durata del contratto - pari a 20 anni - al netto dell'IVA, è stimato in € 6.706.089,00 IVA esclusa, incrementati a € 7.041.393,45, IVA esclusa, in caso di eventuale proroga tecnica di ulteriori 12 mesi.
2. Tale valore risulta dal Piano Economico Finanziario previsionale a base di gara ed ha carattere meramente presuntivo, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Comune e senza che il Concessionario possa vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni ed incassi di valore complessivo diverso da quello sopra evidenziato. I concorrenti dovranno, in ogni caso, presentare in sede di gara un proprio Piano Economico Finanziario, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della Concessione.
3. Tale equilibrio economico-finanziario dovrà permanere per tutta la durata della concessione e sarà determinato in via esemplificativa dai seguenti elementi: l'importo dell'investimento stimato nel PEF ed in particolare, i costi dei lavori di riqualificazione, la durata della concessione, l'importo e le modalità di corresponsione del canone, delle tariffe e degli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario proposto dal Concessionario a corredo della propria offerta economica.
4. Si procederà ad una revisione della concessione nelle seguenti fattispecie ai sensi del comma 6 dell'art. 165 e dell'art. 175 del Codice:
 - mutamento, per fatto del Concedente, dei presupposti e delle condizioni di base che incidano sull'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione,

nonché entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 165 del Codice;

- richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di prestazione dei servizi, avanzata dal Concedente;
 - manifestarsi di un rischio non disciplinato dall'analisi e dalla matrice dei rischi posta a base di gara ed allegata al presente Capitolato (All.___) per fatti non imputabili al Concessionario;
 - manifestarsi di un evento di forza maggiore;
 - necessità di modifica derivante da circostanze che il Concedente non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza, a condizione che la modifica non alteri la natura generale della concessione.
5. Non rappresentano causa di revisione del PEF gli eventi modificativi dell'equilibrio economico finanziario che siano conseguenza diretta o indiretta di scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario.

6. Il Concedente avrà diritto al riequilibrio nel caso in cui si verifichi una lesione dell'equilibrio economico finanziario determinata da un evento favorevole per il Concessionario.

Per evento favorevole si intende:

- ogni atto compiuto dal Concedente, di cui alla successiva definizione, che determini variazione, anche rispetto alle modalità e alle condizioni per la gestione, che abbia incidenza favorevole con conseguente miglioramento dei presupposti e delle condizioni e dell'equilibrio economico finanziario;
 - ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data del contratto che:
 - incida in senso migliorativo sui termini e sulle condizioni per l'esecuzione dei lavori dedotti nel contratto, sulla gestione economica o sulla funzionalità del Centro sportivo, ovvero sui ricavi commerciali;
 - modifichi in senso favorevole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai ricavi commerciali e/o alle voci di costo o di ricavo previste nel Piano Economico Finanziario;
 - l'attuazione di varianti approvate dal Concedente che comportino una riduzione dei costi di costruzione rispetto a quanto previsto nel Piano Economico Finanziario;
 - le opere effettuate a cura e spese del Concedente, atte alla riqualificazione degli edifici o delle strutture del Centro Sportivo, che avranno come risultato un beneficio di carattere energetico e, quindi, di risparmio dei costi delle utenze.
7. Al verificarsi di una delle circostanze di cui sopra, la Parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario e produrrà la seguente documentazione:
- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
 - b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
 - c) Relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
 - d) Schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano

Economico Finanziario Revisionato.

8. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
9. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
10. La revisione potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:
 - il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
 - l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione, stabilito ai sensi dell'art. 168 del Codice, sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario in modo che i parametri finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della lesione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario;
 - le riduzioni/ aumenti del canone concessorio.
11. In caso di disaccordo in merito ai presupposti di revisione della Concessione, e qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo bonario tra le parti in merito alle condizioni di revisione della Concessione, il Concessionario e/o il Concedente potranno recedere dal contratto ai sensi del comma 6, dell'art. 165 del Codice.

Art. 6 CONTRIBUTO PER INVESTIMENTO

Il Comune di Curno procederà ad erogare un contributo a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria pari al 46,77% e per un importo non superiore a 318.180,00€ oltre ad iva se ed in quanto dovuta (attualmente pari al 10%).

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- ACCONTO pari al 20% al rilascio dell'autorizzazione di inizio lavori da parte dell'ufficio tecnico comunale;
- Il restante 80% in base allo stato di avanzamento lavori in due tranches:
 - al 4 mese ed il resto a collaudo lavori,

dietro presentazione di regolari fatture.

Art. 7 . FINALITÀ DEL CENTRO SPORTIVO

1. La gestione del Centro, sportivo Centro Vivere Insieme 2, dovrà perseguire le seguenti finalità:
 - a. concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
 - b. valorizzare l'associazionismo sportivo specialmente locale, espressione del territorio di Curno che opera nel settore sportivo senza finalità di lucro;
 - c. promuovere e/o favorire le attività amatoriali organizzate da associazioni sportive riconosciute, con particolare attenzione a quelle locali;

- d. promuovere e/o favorire le attività ricreative e sociali per la cittadinanza e le famiglie, incentivando in particolare l'utilizzo della tensostruttura per feste e manifestazioni di carattere locale;
- e. collaborare fattivamente per le attività sportive, ricreative e sociali organizzate o patrocinate dal Comune;
- f. promuovere e/o favorire le attività agonistiche di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali realizzate da organismi riconosciuti dal CONI e dagli Enti di promozione, riconoscendo gli aspetti formativi che si possono ricavare dall'attività agonistica;
- g. favorire le attività sportive per le scuole;
- h. agevolare le attività sportive, ricreative e sociali organizzate o patrocinate dal Comune;
- i. garantire il più ampio uso degli impianti sportivi;
- j. favorire le attività sportive per i cittadini portatori di disabilità motoria;
- k. consentire l'uso delle strutture in maniera ottimale, senza discriminazioni, con trasparenza e imparzialità;
- l. valorizzare gli immobili comunali;
- m. ottenere una conduzione economica orientata allo sviluppo degli impianti.

Art. 8. UTENTI FRUITORI DEL CENTRO SPORTIVO

1. I destinatari del Centro sportivo sono:
 - a. i cittadini residenti e non residenti e le loro famiglie.
 - b. le società e le associazioni sportive amatoriali;
 - c. le associazioni e i gruppi ricreativi e sociali;
 - d. le società e le associazioni sportive riconosciute dal CONI e dagli Enti di promozione;
 - e. le scuole.
2. Rispetto ai destinatari elencati al punto precedente particolare attenzione dovrà essere posta dal Concessionario alle attività:
 - a. promosse/organizzate/gestite da società e associazioni sportive anche amatoriali nonché dalle scuole e dai cittadini con le loro famiglie con priorità alle realtà / cittadini di Curno;
 - b. e/o patrocinate dal Comune di Curno;
 - c. e/o realizzate in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio di Curno.
3. L'utilizzo dell'impianto da parte di terzi non può essere subordinato all'acquisizione di tessera sociale del gestore neppure a titolo gratuito.

Art. 9. ATTIVITÀ SPORTIVA, LUDICO/RICREATIVA

1. Il Concessionario è tenuto a promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva in Curno, sia organizzando direttamente corsi/iniziativa/tornei sportivi che affittando gli spazi del Centro sportivo a società/associazioni/gruppi sportivi.
2. Nella gestione dell'attività il Concessionario dovrà favorire la pratica e la diffusione di una molteplicità di sport.
3. Il Concessionario è inoltre tenuto a:
 - a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che l'ufficio sport del Comune proporrà di attuare nel corso di ogni anno;
 - b) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno

eventualmente organizzate e/o patrocinate dal Comune di Curno.

4. Oltre all'attività sportiva, il Concessionario dovrà organizzare attività ludico/ricreative/aggregative, anche a carattere continuativo per valorizzare il Centro sportivo come luogo di socializzazione con particolare riguardo ai minori ed alle famiglie. Potrà inoltre proporre Centri Ricreativi Estivi per minori.
5. Al fine di consentire l'ottimizzazione e l'incremento dell'offerta sportiva o ludico/ricreativa sul territorio, al Concessionario è inoltre consentito attivare iniziative riconducibili a spettacoli, manifestazioni e iniziative similari previo conseguimento di ogni necessaria autorizzazione (ad esclusione delle manifestazioni politiche).

Art. 10. PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DEL SERVIZIO

1. Per portare a conoscenza il Comune di Curno delle attività programmate nel nuovo anno sportivo (settembre-agosto) il Concessionario deve annualmente, entro il 30 agosto, inviare all'ufficio sport del Comune di Curno:
 - a) il calendario delle attività dell'anno sportivo, in cui dovrà essere tenuto conto anche delle attività che il Comune intende organizzare e che saranno comunicate secondo le modalità che verranno definite dall'ufficio sport del Comune;
 - b) l'elenco delle tariffe praticate che dovranno prevedere agevolazioni per almeno il 5% in favore dei cittadini di Curno, in relazione a ciascuna attività. Nelle attività sportive che prevedono più utenti (ad es. squadre, partita di tennis ecc.), la priorità sarà garantita a condizione che il numero di utenti residenti sia superiore al 50%.
2. Per la verifica del servizio il Concessionario deve produrre entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'anno sportivo precedente (settembre-agosto) e la relazione delle attività svolte nell'anno sportivo appena concluso. La relazione deve tenere conto del progetto offerto in sede di gara, con indicazione di tutti i dati utili alla verifica della gestione del servizio, quali in particolare:
 - a. utilizzo degli impianti da parte degli utenti;
 - b. attività e manifestazioni svolte;
 - c. dipendenti, incaricati, volontari, comunque e a qualsiasi titolo impiegati nella gestione;
 - d. manutenzioni effettuate;
 - e. indagini rilevazione qualità svolte.

Art. 11 MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario è tenuto a utilizzare il Centro sportivo per le finalità e gli obiettivi contenuti nel presente capitolato, garantendo il funzionamento dello stesso per l'intero anno solare. Utilizzi del Centro diversi da quelli previsti nel capitolato devono essere espressamente autorizzati dal Comune.
2. Il Concessionario è l'unico soggetto esterno in forza del presente capitolato autorizzato a disporre del Centro sportivo e a concederne l'uso a terzi.
3. Il Concessionario consente l'utilizzo dell'impianto ai soggetti che ne facciano richiesta applicando tariffe differenziate per ciascuna attività.

ART. 12. FRUIZIONE LIBERA DELL'IMPIANTO

Il Concessionario dovrà consentire l'uso quotidiano e gratuito ai cittadini delle aree esterne agli impianti sportivi quali ad esempio l'area giochi, parco o tensostruttura quando non occupata per feste.

ART. 13 ORARI DEL CENTRO SPORTIVO

1. Il Centro sportivo, con funzionamento a regime, dovrà essere aperto al pubblico per un minimo di 12 ore giornaliere, per 350 giorni all'anno (con una chiusura massima, nel corso dell'anno, di 15 giorni) per tutta la durata della gestione ad eccezione dei seguenti giorni:
 - 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 15 agosto, 24 dicembre (chiusura ore 12:00, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre (chiusura ore 12). Si specifica che dovrà essere garantita almeno l'apertura al pubblico fino alle ore 23:30 del sabato e della domenica, e di due altre sere infrasettimanali, col fine di permettere la realizzazione di tornei e/o sport notturni. Eventuali ulteriori chiusure straordinarie del centro dovranno essere richieste al Comune con congruo anticipo e preventivamente autorizzate.
1. Gli orari di utilizzo del Centro sportivo dovranno rispettare le norme sulla quiete pubblica), e garantire lo svolgimento del maggior numero di attività durante la giornata.
2. E' compito del Concessionario combinare opportunamente i calendari delle attività proprie e di soggetti terzi.
3. Il Concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare gli orari di apertura.
4. Gli orari devono essere esposti al pubblico, ed evidenziate nel sito internet dell'ente gestore oltre che del Comune di Curno a cui devono essere preventivamente comunicati.
5. In caso di svolgimento di eventi e/o manifestazioni, è compito del Concessionario regolare gli orari di accesso del pubblico.

Art. 14. TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Le tariffe per la fruizione dei servizi sportivi saranno stabilite annualmente dal Concessionario per le diverse tipologie di attività. Tali tariffe dovranno essere comunicate annualmente al Comune.
2. Il Concessionario definisce autonomamente i prezzi delle attività accessorie e li trasmette al Comune.
3. È fatto divieto al Concessionario di aumentare le predette tariffe senza l'autorizzazione del Concedente, pena la risoluzione del contratto.
4. Il Concessionario deve praticare una quota agevolata pari ad uno sconto di almeno il 5% ai residenti a Curno per:
 - a. l'utilizzo delle strutture sportive;
 - b. la frequenza di corsi/attività sportive/ludico ricreative organizzati direttamente dal Concessionario (es. corsi danza, fitness, centri ricreativi estivi, etc.).

5. Le tariffe devono essere esposte al pubblico in maniera chiara e visibile sia in lingua italiana che in inglese e devono essere evidenziate nel sito internet dell'ente gestore oltre che del Comune di Curno a cui devono essere comunicate;
6. Gli introiti delle tariffe saranno direttamente riscossi dal Concessionario, così come tutte le altre entrate legate a corsi, servizi e manifestazioni organizzati all'interno del Centro sportivo, nel rispetto di tutte le normative in materia di autorizzazioni, imposte e altri oneri derivanti dalle attività.

Art. 15. GRATUITÀ UTILIZZO DEL CENTRO SPORTIVO DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Concessionario dovrà garantire al Comune di Curno:
 - n. 76 ore gratuite mensili di utilizzo del campo di calcio a 9 in erba sintetica per il periodo dal 15 agosto al 31 maggio dell'anno successivo con il seguente schema orario: lunedì dalle 16.00 alle 20.00, martedì, mercoledì e giovedì dalle 17.00 alle 20.00, venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e sabato dalle 14.00 alle 17.00.
 - n. 16 ore gratuite mensili di utilizzo del campo da tennis coperto (verde) per il periodo dal 15 agosto al 31 maggio dell'anno successivo con il seguente calendario orario: lunedì dalle 16.30 alle 18.30 e martedì dalle 19.00 alle 21.00;
 - n. 8 ore gratuite mensili di utilizzo del campo da tennis coperto (rosso) per il periodo dal 15 agosto al 31 maggio dell'anno successivo con il seguente calendario orario: lunedì dalle 16.30 alle 18.30;
2. Dette fasce d'utilizzo saranno destinate, con atto dell'Amministrazione Comunale, a favore di associazioni locali, in particolare sportive, che non abbiano scopo di lucro o per finalità legate alla pubblica istruzione, prevedendo con apposita deliberazione di giunta comunale il pagamento di eventuali tariffe agevolate.
3. Il Concessionario dovrà garantire un ulteriore monte ore annuo di 25 ore gratuite da utilizzarsi nelle diverse strutture o impianti. Il Comune potrà utilizzare queste gratuità per manifestazioni, iniziative, attività organizzate direttamente o in collaborazione con altri soggetti. Per i tempi e modalità di utilizzo di detti spazi il Comune dovrà accordarsi con il Concessionario con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. Il Concessionario dovrà inoltre garantire l'utilizzo gratuito della tensostruttura in occasione della tradizionale Festa di S. Gaetano (festa del quartiere Marigolda), e per tutta la sua durata (una volta all'anno per quindici giorni da fine agosto/inizio settembre) o per altre iniziative nello stesso periodo definite in accordo con l'amministrazione comunale.

Art. 16. OBBLIGHI GENERALI DI GESTIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi oggetto della presente concessione e che gli stessi saranno effettuati a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.
2. Il Concessionario userà la massima diligenza nella realizzazione del servizio di gestione del Centro sportivo (comprese tutte le strutture ed infrastrutture in esso contenute come dettagliate nel progetto esecutivo a base di gara) e delle sue attività complementari, in

considerazione dell'importanza che questo riveste per il Comune.

3. Il Concessionario è tenuto a:
- a. attuare la promozione dell'attività sportiva;
 - b. garantire l'espletamento di tutti i servizi e attività offerti nel progetto gestionale indicato in sede di gara per l'intera durata contrattuale;
 - c. assumere la responsabilità della buona conservazione dei beni mobili ed immobili;
 - d. garantire idonea struttura organizzativa, anche per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
 - e. nominare la figura di "Responsabile del Centro sportivo" anche con compiti di raccordo operativo con l'ufficio sport e l'ufficio tecnico del Comune che dovrà essere sempre reperibile da parte dell'amministrazione comunale almeno dalle ore 9:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni per l'intero periodo contrattuale, comunicando numero di telefono cellulare;
 - f. assumere il rischio completo e incondizionato della gestione del servizio;
 - g. limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
 - h. segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
 - i. non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico e allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
 - j. garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza;
 - k. garantire una attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
 - l. stipulare e intestare i contratti di tutte le utenze di cui necessitano gli impianti;
 - m. garantire adeguato riscaldamento dell'aria e dell'acqua in tutti gli ambienti del Centro, adottando tutti gli accorgimenti per evitare lo spreco energetico;
 - n. garantire adeguata pulizia di tutti gli ambienti interni ed esterni;
 - o. sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non subaffittino a terzi l'utilizzo degli stessi;
 - p. effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto del contratto, quantunque non ivi espressamente indicate e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
 - q. pagare imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti il Centro sportivo e le attività in concessione;
 - r. garantire le utenze di luce, acqua e gas in tutti i locali oggetto di concessione.

Art. 17. ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Il Concessionario potrà incrementare il servizio/ struttura bar esistente nei locali e spazi posti all'interno del Centro sportivo, quali risultanti dal Progetto esecutivo a base di gara,

con un servizio più ampio e riqualificato anche di vera e propria ristorazione, nel rispetto delle normative vigenti, con l'obiettivo di incrementare le attività ed i servizi per il quartiere Marigolda. In tal caso gli interventi di riqualificazione proposti dal Concessionario in sede di offerta dovranno contenere uno studio di fattibilità con parere preventivo del CONI fermo restando l'ottenimento di ogni prescritto titolo autorizzativo. I costi di questi interventi saranno a totale carico del Concessionario.

2. Il Concessionario è tenuto a garantire, all'interno del bar e/o del ristorante, l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel pieno rispetto delle normative per tempo vigenti, attuando il progetto di allestimento dell'area presentato in sede di gara e approvato dall'Ufficio Tecnico del Comune - ivi compresa la fornitura di arredi ed attrezzature - nonché la proposta gastronomica del pari indicata in sede di offerta.
3. Il bar dovrà osservare un orario di apertura di almeno 10 ore al giorno in tutti i giorni di apertura del Centro, fatte salve restrizioni previste dalla legge.
4. Il Concessionario è considerato unico soggetto responsabile della gestione del bar, del rispetto delle norme relative all'esercizio dell'attività di bar e/o ristorazione e dell'osservanza degli obblighi in materia igienico sanitaria.
5. Trattandosi di esercizio in somministrazione di alimenti e bevande inserito in contesto urbano residenziale (Marigolda) dovranno osservarsi i limiti di contenimento acustico stabiliti dall'amministrazione comunale o dalle disposizioni legislative vigenti inerenti l'area di insediamento. Si precisa inoltre che lo svolgimento di attività complementari alla somministrazione è soggetto all'ottenimento di apposita autorizzazione.
6. Il Concessionario dovrà garantire tutti gli interventi anche di natura strutturale necessari al rispetto dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di bar e/o ristorazione, sia nei locali adibiti a bar e ristorazione che nei locali di servizio.
7. L'utilizzo dei locali destinati a bar e/o ristorante è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a. il Concessionario ai fini dell'esercizio dell'attività di bar e ristorante è tenuto ad acquisire le autorizzazioni amministrative richieste dalla normativa vigente;
 - b. il Concessionario ha l'esclusiva, salvo diversi accordi con il Comune, per l'allestimento in tutta l'area di pertinenza del Centro sportivo, di idonei punti di ristoro temporaneo;
 - c. il Concessionario, senza l'autorizzazione del Comune, non potrà cedere o subconcedere in tutto o in parte l'esercizio, come pure non potrà servirsi dei locali, delle attinenze e delle dipendenze destinate all'esercizio specifico previsto nel contratto per scopi e finalità diverse;
 - d. la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico è consentita nei limiti di legge. In particolare, ai sensi dell'art. 70 della L.R. n° 6/2010, durante gli orari di apertura al pubblico del Centro sportivo ovvero nel corso di manifestazioni sportive all'aperto, non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
 - e. gli orari del bar e/o del ristorante dovranno essere in linea con le disposizioni normative previste per la categoria. Sarà consentita la chiusura del bar/ristorante solo nei periodi di sospensione delle attività presso il Centro sportivo comunale, in modo tale da non pregiudicare la fruibilità da parte degli avventori quando il Centro è aperto.
8. È vietata l'installazione degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "*Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*". In

generale è vietata ogni forma di attività riconducibile al gioco d'azzardo e in ogni caso lo svolgimento anche di un gioco lecito quando sia prevista una posta, un premio o una quota di partecipazione in denaro.

Art. AUTORIZZAZIONI E LICENZE

È fatto obbligo al Gestore di munirsi delle autorizzazioni e/o licenze previste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività sportive e/o commerciali, e per l'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande, ivi comprese le necessarie autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché di pubblico esercizio in genere, e di quanto altro eventualmente necessario per la gestione del centro sportivo comunale e annesso bar.

Il gestore si obbliga all'atto dell'aggiudicazione a presentare tempestivamente tramite portale telematico dedicato, SCIA relativa, nel rispetto delle normative vigenti.

Al termine della gestione dette autorizzazioni e/o licenze dovranno essere restituite gratuitamente al Comune.

Art. SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ

1. Il Concessionario è autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni e pubblicità finalizzate al sostegno delle attività sportive o delle altre attività consentite, che si svolgono all'interno del Centro sportivo, purché in regola con gli adempimenti di pagamento delle imposte/tasse previste dalla legge per l'utilizzo di strutture, di striscioni, di manifesti o di altri strumenti simili che possano veicolare messaggi pubblicitari all'interno del Centro.
2. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale, all'ordine pubblico, escludendo, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi).
3. Il Concessionario assume l'obbligo di non pubblicizzare il gioco con apparecchi con vincita di denaro e di non locare spazi di proprietà comunale per l'utilizzo di tali giochi.
4. L'installazione delle strutture e degli impianti pubblicitari è subordinata all'espletamento in proprio di tutti gli iter amministrativi per l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni ed al pagamento dell'imposta comunale di pubblicità.
5. Al Comune dovranno essere riservati adeguati spazi per pubblicizzare le proprie manifestazioni, in particolare uno spazio espositivo all'ingresso del Centro di almeno 70x100cm;

Art. 17. PERSONALE IMPIEGATO

1. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le attività e gli interventi oggetto del presente capitolato mediante idonea organizzazione aziendale, con operatori in numero adeguato alle esigenze dei servizi, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per le mansioni in cui saranno impiegati e con previsione di un "Responsabile del Centro sportivo", dotato di qualifica, professionalità e competenze specifiche, ~~in conformità agli impegni assunti in sede di offerta.~~ Il Concessionario si impegna altresì a sostituire il personale giudicato inidoneo per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non

confacente alle esigenze della gestione. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di personale ritenuto non idoneo.

2. Il Concessionario dovrà garantire continuità nel servizio. In ogni caso dovrà garantire la copertura di eventuali temporanee assenze degli operatori.
3. I soggetti incaricati dal Concessionario dell'attività di insegnamento delle discipline sportive devono possedere la qualifica di istruttore o tecnico prevista dalle norme regolamentari delle varie discipline sportive.
4. Tutto il personale impiegato deve essere in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2014 (decreto antipedofilia).
5. Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiutori la massima diligenza nell'utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie.
6. Il Concessionario prende atto che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Curno, da parte dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario stesso accertati dal Comune, il Comune stesso, previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, avrà la facoltà di risolvere il contratto in danno del concessionario.
7. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato dal Concessionario nelle attività oggetto del presente contratto, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.
8. Nel caso di assunzione di personale disabile

Art. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e sue modifiche ed integrazioni.
2. La responsabilità diretta o indiretta in materia di prevenzione e sicurezza è a totale carico del Concessionario sia nei rapporti con i propri dipendenti, con gli utenti in generale, con gli appaltatori, con i fornitori, che con ogni altra figura che per qualsiasi motivo si rapporti con le strutture affidate in gestione. Il Concessionario non potrà impedire al personale incaricato dal Comune il libero accesso ad ogni parte della struttura in concessione opponendo motivi legati alla sicurezza, fatte salve comprovate ed eccezionali situazioni.
3. Il Centro sportivo deve essere dotato di defibrillatore semiautomatico, al fine di permettere alle società e associazioni sportive il rispetto dell'articolo 5 del D.M. 24.04.2013, modificato con D.M. 11.01.2016, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, non assumendosi il concedente nessuna responsabilità in merito.
4. Durante il periodo di utilizzo dell'impianto è richiesta la presenza di personale abilitato all'uso del defibrillatore.

Art. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

1. Il Concessionario ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi

nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata della concessione. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

2. In particolare, il Concessionario si impegna ad osservare ed applicare integralmente ai dipendenti ed ai soci lavoratori, se trattasi di cooperativa in quanto applicabili, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi decentrati in essere nel territorio della provincia di Bergamo; si impegna altresì al mantenimento dei diritti maturati dal personale in servizio, con particolare riguardo all'anzianità ed all'inquadramento.
3. Il Concessionario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.
4. Qualora il Concessionario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 110 del Codice.

ART. ARREDO E ATTREZZATURE SPORTIVE

1. All'atto della consegna del Centro sportivo, il Concessionario prende in carico tutte le dotazioni presenti nello stesso.
2. Tutti i locali devono essere arredati ed attrezzati in modo idoneo e confacente ad un ottimale utilizzo dell'intera struttura, sia per quanto riguarda la fruibilità degli spazi sportivi che per l'area bar e/o ristorazione. La struttura deve inoltre essere dotata di tutte le attrezzature necessarie per la pulizia e la manutenzione del Centro sportivo.
3. Il Concessionario può dotarsi di ulteriori attrezzature/arredi offerte in sede di gara, oltre a quelle già presenti, per il corretto e regolare svolgimento delle attività previste nel presente capitolato. Annualmente, in sede di rendicontazione, devono essere comunicate all'Amministrazione le nuove dotazioni.
4. Gli arredi e le attrezzature offerti in sede di gara, devono essere effettivamente installati presso il Centro sportivo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunicati all'Ufficio tecnico comunale, corredati da tutta la documentazione attestante idoneità e sicurezza.
5. Nel corso del contratto è onere a carico del Concessionario provvedere al reintegro delle attrezzature e degli arredi in modo da mantenere inalterata la dotazione prevista nel progetto di arredo presentato in sede di gara.
6. Tutte le attrezzature sportive dovranno essere oggetto di una revisione e di controlli periodici, come previsto dalla normativa vigente. La documentazione attestante le verifiche dovrà essere trasmessa all'ufficio tecnico del Comune.
7. Il Concessionario ha l'obbligo di dare al Comune comunicazione preventiva in caso di dismissione dei beni in dotazione per smaltimento a causa del deperimento. La responsabilità dello smaltimento, che deve essere operato in conformità con le norme vigenti, e gli oneri relativi, sono a carico del Concessionario.

8. Il Concessionario ha l'obbligo di restituire i beni assegnati, in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità secondo la normativa vigente all'atto della riconsegna (fatto salvo il normale deperimento d'uso), unitamente alle documentazioni di legge, con espressa esclusione di qualsiasi forma di indennizzo, rimborso o corrispettivo a carico del Comune. Nessuna attrezzatura consegnata dal Comune potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta.
9. Al termine della Concessione, il Concessionario potrà liberamente disporre degli arredi e suppellettili di sua proprietà, senza che il Concedente o il nuovo Concessionario abbiano l'obbligo di riscattarli o di corrispondere alcun compenso, indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.
10. Il Comune ha diritto di ottenere la rimozione di tutte le attrezzature, arredi e suppellettili di proprietà del Concessionario, prima del rilascio degli immobili ed a spese del Concessionario stesso.

Art. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO

1. Il Concessionario deve assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari immobili, impianti, attrezzature e servizi e mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente concessione garantendone la sicurezza.
2. Il Concessionario deve effettuare tutti gli interventi e sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessaria e indispensabili per il buon funzionamento del Centro sportivo oggetto del presente capitolato secondo quanto previsto nel progetto esecutivo a base di gara.
3. È obbligo del Concessionario mantenere le condizioni di agibilità del Centro sportivo e provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Comune situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte del Comune al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.
4. Il Concessionario deve segnalare al Comune le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti e ai terreni di gioco.
5. Il Concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli arredi e dei suppellettili presenti al Centro sportivo nonché alla sostituzione di quelli non più riparabili e/o funzionali all'utilizzo.

Art. 22. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

- Il Comune è tenuto alla manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti, ad eccezione dei lavori di riqualificazione denominati "manutenzione straordinaria" nella "Relazione tecnico illustrativa generale" del progetto esecutivo definitivo degli interventi di manutenzione straordinaria (allegato A01) posto a base di gara meglio definito nell'art. ____
3. Il Concessionario concorre alle predette spese di manutenzione straordinaria sostenute dal Comune con una percentuale del 10% dell'importo delle stesse.
 4. Il Concessionario è tenuto a rimborsare la predetta quota di compartecipazione entro 60 giorni dalla richiesta.

5. Il Comune si riserva di stabilire tempi e modi per la realizzazione degli interventi manutentivi a suo carico e nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario per eventuali interruzioni di attività causate dall'esecuzione dei lavori.
6. Qualsiasi necessità di intervento dovrà essere preventivamente segnalata dal Concessionario al Comune e viceversa.
7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria di comprovata necessità ed urgenza, qualora il Comune non sia in grado di provvedervi, il Concessionario potrà provvedere ai lavori previa autorizzazione dell'ufficio tecnico che valuterà dietro preventivo.
8. Il Comune provvederà al rimborso delle spese sostenute dal Concessionario sulla base dei giustificativi e dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico.
9. Le opere e gli interventi, una volta positivamente collaudati, faranno parte del patrimonio del Comune ed andranno ad aggiungersi alla dotazione di concessione.

Art. OPERE DI RIQUALIFICAZIONE – CRONO PROGRAMMA

Il Concessionario dovrà eseguire a suo totale ed esclusivo carico le opere di sistemazione/riqualificazione delle infrastrutture del Centro sportivo come dettagliatamente specificato nel progetto esecutivo a base di gara riepilogato:

PROGETTO ESECUTIVO/DEFINITIVO art. 23 D.lgs. 50/2016 - art. 24 D.P.R. n. 207/2010

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO VIVERE INSIEME 2 CV2 DI CURNO (BG)

All. A Relazione generale, relazioni tecniche e relazioni specialistiche		
A01	Relazione tecnico-illustrativa generale	
A02	Relazione idrologico - idraulica	
A03	Relazione tecnica impianti meccanici	
All. B Stato di fatto		
B01	Estratti: aerofotogrammetrico, ortofoto, mappa, PGT vigente e mappa	1:2000-1:1000
B02	Planimetria generale con pianta piano terra dei fabbricati	1:200
B03	Planimetria generale	1:100
B04	Planimetria generale	1:100
B05	Planimetria generale	1:100
B06	Fabbricato ad uso spogliatoio: Piante, sezioni e prospetti	1:100
B07	Fabbricato ad uso bar: Piante, sezioni e prospetti	1:100
All. C Progetto architettonico		
C01	Planimetria generale	1:200
C02	Planimetria generale	1:100
C03	Planimetria generale	1:100
C04	Planimetria generale	1:100
C05	Campo da calcio in erba sintetica - Sezione longitudinale A_A e particolari costruttivi	1:100 -1:20
C06	Campo da calcio in erba sintetica - Sezione trasversale B_B e particolari costruttivi	1:100 -1:20
C07	Campo da calcio in erba sintetica - Sezione trasversale C_C e particolari costruttivi	1:100 -1:20
C08	Campo da calcio in erba sintetica - Sezione trasversale D_D e particolari costruttivi	1:100 -1:20
C09	Campo da calcio in erba sintetica - Particolari costruttivi e sezioni tipologiche	1:20 - 1:10
C10	Fabbricato ad uso spogliatoio: Piante prospetti e sezioni	1:100
C11	Fabbricato ad uso spogliatoio: Pianta piano terra	1:50
C12	Fabbricato ad uso spogliatoio: Prospetti	1:50
C13	Fabbricato ad uso spogliatoio: Pianta piano terra, sezioni - Sovrapposizione	1:100 - 1:20
C14	Fabbricato ad uso bar: Piante, sezioni e prospetti	1:100
All. D Progetto impianti meccanici		
D01	Fabbricato ad uso spogliatoio: Pianta piano terra, sezioni e particolari costruttivi	1:100 - 1:20
All. E Progetto impianti elettrici		
E01	Relazione illustrativa	

E02	Relazione tecnica
E03	Calcoli illuminotecnici
E04	Definizioni e acronimi
All. PG Progetto generale	
PG01	Estratto mappa e visure catastali
PG02	Piano di Sicurezza e Coordinamento
PG02,1	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Allegati
PG03	Quadro dell'incidenza della manodopera
PG04	Costi della sicurezza
PG05	Cronoprogramma
PG06	Planimetria generale PSC
PG07	Fascicolo dell'opera
PG08	Piano di manutenzione dell'opera
PG09	Documentazione fotografica
PG10	Elenco dei prezzi unitari e analisi prezzi
PG11	Computo metrico estimativo
PG12	Capitolato speciale d'appalto – Norme generali
PG13	Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche
PG14	Quadro economico
PG15	Schema di contratto
PG16	Elenco elaborati

La violazione delle suddette disposizioni comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo --- senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 39.

Si precisa, come meglio dettagliato nel cronoprogramma, che i lavori relativi al rifacimento del campo ecc vanno fatti successivamente alla chiusura della stagione sportiva che abbiamo già autorizzato fino al 30 giugno 2020

Art. MIGLIORIE, ADEGUAMENTI E ULTERIORI MANUTENZIONI

1. Il Concessionario potrà altresì riqualificare a proprie spese l'ampliamento del bar a ristorante, le aree destinate a campo da basket all'aperto ed il campetto posto di fianco alla tensostruttura o altro con la finalità di promozione di attività sportive diverse da quelle attualmente praticate sul territorio di Curno ampliando in tal modo la tipologia dell'offerta delle attività sportive esercitabili sul territorio, in conformità all'offerta presentata in sede di gara.
2. Il Concessionario è tenuto a presentare i progetti per la realizzazione degli interventi di miglioria offerti in sede di gara, nel rispetto della tempistica ivi indicata, nonché delle prescrizioni tecniche e prestazionali speciali vigenti nelle diverse materie.
3. Ulteriori innovazioni, modifiche, migliorie o manutenzioni che il Concessionario volesse apportare al Centro sportivo, nel corso della durata della presente concessione, dovranno obbligatoriamente essere preventivamente autorizzate dal Comune, con spese a carico esclusivamente del Concessionario.
4. Anche il Comune potrà apportare, in accordo con il Concessionario, innovazioni, modifiche, migliorie.
5. L'eventuale installazione di strutture provvisorie deve essere autorizzata dal Comune. Restano a carico del Concessionario tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in termini di autorizzazioni e di sicurezza.

Art. DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO LA SEDE DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario ha l'obbligo di tenere presso il Centro sportivo la seguente documentazione:
 - nominativo del Direttore tecnico del Centro e dei referenti (responsabile della sicurezza e responsabile del servizio prevenzione e protezione) e loro recapito telefonico;
 - documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - documento di valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i e relativi piano di sicurezza e piano di fuga, eventuali documenti di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) per attività e interventi per il quale il Datore di Lavoro ne abbia ravvisato la necessità.

Art. VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE

1. All'atto della consegna e al termine della concessione - anche in caso di risoluzione anticipata o revoca della stessa – dovrà essere redatto, a cura del Responsabile del Patrimonio ed in contraddittorio con il Concessionario, verbale di consegna/restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.
2. Il verbale di consegna e restituzione, sarà redatto anche con materiale fotografico attestante lo stato dei luoghi.
3. Nel verbale di restituzione dovranno essere evidenziati eventuali danni al Centro sportivo nonché lo stato di conservazione delle strutture. Eventuali danni dovranno essere risanati dal Concessionario entro 30 (trenta) giorni o direttamente dal Comune con parziale escussione della cauzione; ad esso dovranno essere allegate le certificazioni e le autorizzazioni in originale richieste dalla legge relative alla struttura edilizia e agli impianti tecnologici presenti nel Centro sportivo nonché i manuali d'uso di ogni attrezzatura impiantistica eventualmente installata o modificata durante la gestione, consegnate dal Concessionario.
4. Il Centro sportivo dovrà essere restituito al Comune in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso e alla vetustà e con tutte le migliorie eventualmente eseguite senza nulla pretendere fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, punto 10 del presente capitolato.

Art. INAGIBILITÀ DEL CENTRO SPORTIVO CONSEGUENTE A LAVORI

1. Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune il Centro sportivo dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dal Concessionario al Comune.
2. Nessun indennizzo sarà altresì dovuto dal Comune al Concessionario qualora il Centro sportivo si renda inagibile per eventi imputabili a causa di forza maggiore o a caso fortuito.

Art. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Sono ammesse le modifiche del contratto, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 175 del Codice. Esse devono essere oggetto di apposita appendice contrattuale.

Art. . Subappalto

1. È data la facoltà al Concessionario di subappaltare a terzi qualificati ed idonei, parte delle attività oggetto di concessione per un periodo non superiore alla durata della concessione stessa e nel rispetto integrale delle condizioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica.
2. L'affidamento in subappalto di parte del servizio e/o delle opere oggetto di concessione deve essere sempre autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 174 del Codice.
3. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.
4. Il Concessionario, contestualmente alla richiesta di subappalto, ha l'obbligo di dichiarare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune. Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. Non è considerato subappalto l'affitto, anche a carattere continuativo, di aree/spazi per la gestione di attività sportive da parte di società/associazioni sportive.

Art. ASPETTI ECONOMICI

1. Il corrispettivo per il Concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto del presente capitolato, con assunzione in capo allo stesso Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del Centro sportivo. Al Concessionario spettano tutte le entrate derivanti dalla gestione, fra cui quelle tariffarie per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di terzi per attività sportiva e utilizzi diversi, quelle da corrispettivo per prestazione di servizi o versate da terzi subappaltatori.
2. I corrispettivi e le tariffe, unitamente ad ogni altra entrata, sono impiegati dal Concessionario a copertura degli oneri conseguenti agli obblighi di cui al presente capitolato.
3. A partire dal 2° anno, il Concessionario è tenuto al versamento di un canone annuo fissato in € 15.000,00 o superiore, come risultante dall'offerta economica, dando atto che il canone è fuori campo Iva.

4. Il canone deve essere corrisposto al Comune in due rate: in via anticipata entro il 31/03 ed il 30/09 di ogni anno.

Art. CUSTODIA E VIGILANZA

1. Il Concessionario prende in carico i beni immobili e mobili del Centro sportivo e si impegna a utilizzarli e conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia. Eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso, saranno posti a totale carico dello stesso, con facoltà del Comune di rivalsa sul deposito cauzionale.
2. Il Concessionario, in relazione ai beni consegnati, ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 e seguenti del Codice Civile. Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sul Centro sportivo durante il suo utilizzo, indipendentemente dal soggetto che lo sta utilizzando.
3. In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune, il Concessionario è tenuto a informare il Comune e le autorità competenti, non appena venuto a conoscenza del fatto.

Art. PULIZIA

1. Il Concessionario è tenuto ad effettuare la pulizia del Centro sportivo, nel rispetto delle norme igienico sanitarie. La pulizia comprende tutti gli spazi del Centro sportivo.
2. Il concessionario provvederà alla gestione differenziata dei rifiuti secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale.
3. Il Concessionario è tenuto a provvedere, ai fini della gestione, all'acquisto dei beni delle attrezzature e dei materiali di consumo adeguati per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento dell'attività.
4. E' incluso nella pulizia tutte le attività di disinfestazione.

Art. REGOLAMENTO D'USO E CARTA DEI SERVIZI

1. Il Concessionario si impegna a redigere, entro 3 mesi dalla data di inizio della concessione il regolamento d'uso dell'impianto sportivo, nel quale oltre alle regole comportamentali per l'uso degli spazi devono essere indicati anche i criteri obiettivi per l'utilizzo dell'impianto a tutti i soggetti che ne facciano richiesta rispettosi dei principi e dei criteri di trasparenza, uguaglianza ed imparzialità e decoro ed accessibilità degli spazi.
2. Il regolamento d'uso deve essere condiviso dal Comune con apposita determinazione dirigenziale e affisso all'esterno del Centro sportivo.
3. Le variazioni al regolamento d'uso dovranno essere comunicate al concedente e, se sostanziali, condivise dal Comune con apposita determinazione dirigenziale.
4. Il Concessionario è tenuto altresì ad adottare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, la "carta dei servizi per gli utenti" ed assume gli obblighi propri del gestore di servizio pubblico.
5. Nella carta dei servizi dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i

requisiti e gli standard di servizio, le modalità di autocontrollo, i nominativi e i recapiti dei responsabili degli impianti, gli strumenti per la rilevazione del grado di soddisfacimento dell'utenza e per la raccolta dei suggerimenti e dei reclami, il diritto di rimborso o indennizzo dell'utente collegato al verificarsi dell'erogazione di una prestazione "non conforme" agli impegni.

6. La carta dei servizi è soggetta a revisione ogni qualvolta sia necessario.

Art. CONTROLLI E VERIFICHE

1. Il Comune, attraverso l'ufficio sport, potrà svolgere controlli e verifiche costanti sulle qualità delle attività principali e complementari per la gestione del Centro sportivo.
2. Il Comune procederà a verificare, attraverso l'ufficio patrimonio, l'osservanza da parte del Concessionario degli obblighi di manutenzione ordinaria e degli impegni assunti in sede di offerta in merito alla realizzazione dei lavori di riqualificazione del Centro sportivo, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo a base di gara.
3. Nel caso le verifiche attestassero inadempimenti agli obblighi contrattuali, a giudizio insindacabile del Comune, l'ufficio comunale competente procederà per iscritto a contestare l'addebito al Concessionario con le modalità di cui al successivo art. ---.
4. Il Concessionario e il Comune possono concordare lo svolgimento di verifiche congiunte, finalizzate a rilevare l'impatto sociale delle attività prodotte nel Centro sportivo. Il Comune ha la facoltà di svolgere controlli sul rispetto degli obblighi previsti nel presente capitolato a campione e a propria discrezione.

Art. PRESTAZIONI/SERVIZI ACCESSORI

1. Potranno essere richiesti dal Comune ed affidati al Concessionario, nel periodo di durata della concessione, servizi accessori. Tali servizi e/o prestazioni saranno quotati a parte.

Art. OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Nell'effettuazione del servizio, il Concessionario dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno comunque arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili e agli impianti di proprietà del Comune, ai beni degli utenti e del personale comunale e non.
2. Il Concessionario dovrà altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato in relazione all'espletamento del servizio a persone presenti a vario titolo (utenti, visitatori, personale comunale, ecc.) nel Centro sportivo.
3. A tal fine il Concessionario è tenuto alla stipula, con una compagnia di assicurazione primaria e per l'intera durata del contratto, di una polizza di Responsabilità Civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente concessione per qualsiasi danno che possa essere arrecato ai beni mobili ed immobili comunali e relativi impianti del Centro sportivo, ai dipendenti e collaboratori del Comune e del Concessionario nonché ai terzi con riferimento ai prodotti ed ai servizi erogati.
4. In particolare la polizza di responsabilità civile dovrà prevedere la copertura dei danni provocati da somministrazione di cibi e/o bevande confezionate dal Concessionario ovvero

prodotte da terzi e dallo stesso somministrate, inoltre la polizza dovrà prevedere la garanzia di responsabilità da incendio provocato direttamente o indirettamente dal Concessionario e/o dalle sue attrezzature.

5. Il massimale di polizza non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ciascun sinistro relativamente alla garanzia di Responsabilità civile verso terzi e di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) relativamente alla garanzia di responsabilità civile verso i dipendenti della ditta stessa.
6. In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta ed inviata prima della stipulazione del contratto una copia al Comune, con l'indicazione dell'avvenuto pagamento del premio, il Comune dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.
7. Tale copertura assicurativa, che avrà durata pari a quella della concessione, eventualmente prorogabile su richiesta del Comune, e comunque sino a completa ed esatta esecuzione, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti del Comune.
8. Le quietanze di pagamento del premio assicurativo annuale (o secondo la periodicità prevista dalla polizza) dovranno essere fornite all'ufficio sport.
9. Resta comunque ferma l'intera responsabilità del Concessionario per danni eventualmente non coperti dalla polizza, per le parti di danno in franchigia, ovvero gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza.
10. Il Comune non potrà in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà del Concessionario che si trovino nei locali del Centro sportivo, per cui solo al predetto operatore economico spetterà la loro custodia e conservazione, restando così il Comune esonerato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.
11. In ogni caso, tutte le responsabilità per eventuali danni connessi alla gestione del Centro sportivo ed alla realizzazione degli interventi indicati in sede di offerta, sono a carico del Concessionario, a prescindere dai massimali assicurativi.

Art. CAUZIONE DEFINITIVA

1. Prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e/o della stipulazione del contratto, il Concessionario dovrà presentare, a pena di decadenza dell'affidamento, e conseguente acquisizione della cauzione provvisoria, una cauzione definitiva ai sensi dell'art.103 del Codice, conforme allo schema tipo 1.2 adottato con D.M. del Ministero dello sviluppo economico 19/01/2018 n. 31, pari al 10% del valore stimato della concessione per tutta la sua durata, quale risultante dal Piano Economico Finanziario presentato dallo stesso Concessionario in sede di gara.
2. La cauzione definitiva è prestata a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, del risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario.
3. In caso di irregolarità delle dichiarazioni indicate nella cauzione, il Comune inviterà il Concessionario a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora lo stesso non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a

revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso al Concessionario interessato saranno addebitate le spese sostenute dal Comune per l'affidamento della concessione a terzi.

4. Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte del Comune, il quale aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta del Comune, in caso di variazioni del valore della Concessione.
5. Qualora l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, il Comune, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la facoltà di promuovere il sequestro di macchine e automezzi di proprietà del Concessionario nelle necessarie quantità. Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dal Comune.
6. Qualora la fidejussione non copra l'intera durata della concessione, la garanzia dovrà avere durata almeno triennale. In tal caso, a pena di decadenza, 90 giorni prima della scadenza, il Concessionario dovrà presentare una nuova fidejussione per il medesimo importo e parimenti di durata almeno triennale, e così via fino alla copertura della durata complessiva del contratto. In caso di fidejussioni di durata inferiore alla durata della concessione non si procede nell'arco di durata della fidejussione allo svincolo progressivo della stessa, previsto all'art. 103, comma 5 del Codice.
7. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune.

Art. REGIME DELLE INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Qualora dovessero rilevarsi significative inadempienze del Concessionario nell'esecuzione di quanto stabilito nel presente capitolato o nella corrispondenza con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e/o nell'uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future adottate dal Comune, senza peraltro incorrere in una delle cause di risoluzione del contratto, il Comune procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati con pec entro 10 giorni dall'avvenuta conoscenza.
2. Il Concessionario può presentare osservazioni e controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla contestazione.
3. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, entro 20 giorni dalla contestazione, comunicherà al Concessionario l'esito finale della sua valutazione:
 - a) positiva, in quanto gli elementi giustificativi presentati sono stati ritenuti congrui e sufficienti;
 - b) negativa, in assenza di controdeduzioni, oppure qualora gli elementi giustificativi presentati siano stati ritenuti insufficienti a giustificare la mancanza contestata. In questo caso il Comune comunicherà l'ammontare della penale, compresa tra € 300,00 (trecento/00) e € 10.000,00 (diecimila/00), secondo la gravità. A titolo non esaustivo si indicano le inadempienze e le relative penali:

Mancato rispetto del calendario di apertura degli impianti	Da € 300,00 a € 1.000,00
--	--------------------------

Mancato rispetto del cronoprogramma di apertura	Da € 300,00 a € 2.000,00
Mancato rispetto della messa a disposizione fruizione libera degli impianti	Da € 300,00 a € 1.000,00
Mancata pulizia degli impianti	Da € 300,00 a € 3.000,00
Mancata manutenzione	Da € 500,00 a € 10.000,00
Mancata attuazione di quanto offerto in sede di gara	Da € 300,00 a € 5.000,00
Ritardo nel pagamento dei canoni concessori e/o dei rimborsi spese di manutenzione straordinaria al Comune	Da € 300,00 a € 1.000,00
Altre inadempienze	Da € 300,00 a € 5.000,00

4. I
l
C
o
n
c
e

ssionario è sempre e comunque tenuto a attuare gli interventi necessari per risolvere le inadempienze contestate.

5. La penalità viene comminata mediante nota di addebito che il Concessionario dovrà versare nel termine di 30 giorni, fatta salva la possibilità per il Comune di rivalersi sulla fideiussione.
6. Anche a seguito dell'applicazione di penalità il Comune mantiene inalterato il diritto all'azione risarcitoria quando ne ricorrano le condizioni.

Art. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO, REVOCA, CESSAZIONE

1. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere automaticamente e unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nelle seguenti ipotesi:
 - a. nel caso in cui, dopo l'applicazione di due penalità ai sensi del precedente art. 38, il Concessionario incorra in ulteriori violazioni dell'offerta presentata in sede di gara o in ulteriori violazioni degli obblighi manutentivi, così come previsti nel progetto esecutivo e nel presente capitolato;
 - b. nel caso in cui, nonostante diffida ad adempiere, il Concessionario non adempia agli obblighi di compartecipazione alle spese di manutenzione straordinaria;
 - c. nel caso in cui, nonostante diffida ad adempiere, il Concessionario non proceda alla realizzazione delle opere di riqualificazione e/o delle migliorie offerte in sede di gara.
2. In tutti gli altri casi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la gestione del Centro sportivo, o qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Comune procederà alla motivata contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnandogli termine per presentare le proprie controdeduzioni o eseguire gli adempimenti contestati.
3. Il Comune, se ritiene di non accogliere le controdeduzioni, o in mancanza di esse, o perdurando il grave inadempimento, procede alla risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile.
4. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario nulla sarà dovuto allo stesso.
5. Resta fermo il diritto del Comune di agire per il risarcimento dei danni, nonché di rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario o sulla cauzione senza necessità di diffide o di

autorizzazione dello stesso.

6. Ove il Comune non addivenga alla risoluzione del contratto, può procedere d'ufficio a sanare le inadempienze contestate, imputando ogni maggior onere sostenuto al Concessionario, anche a valere sulla cauzione e/o fideiussione.
7. Qualora la concessione sia revocata per ragioni di pubblico interesse si applica l'art. 176 comma 4 del Codice.
8. La concessione cessa altresì nelle ipotesi previste dall'art. 176, comma 1 del Codice.

ART. – REFERENTI E DIRETTORE TECNICO

1. Il Concessionario dovrà indicare, prima dell'inizio della Concessione, il nominativo, i numeri telefonici (fisso e cellulare) e l'indirizzo mail/pec di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte del Concedente, almeno dalle ore 08,00 alle ore 21,00 di tutti i giorni per l'intero periodo contrattuale.
2. Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della Concessione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Concedente e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.
3. In caso di variazione del/i Referente/i, il Concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del sostituto. Il Comune si riserva di approvare la variazione.
4. Il Direttore tecnico verifica il regolare andamento della Concessione e ne relazione al Comune.

Art. . TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati forniti in sede di gara saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura oggetto del presente Capitolato, l'assolvimento degli impegni assunti e l'adempimento di obblighi di legge.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità sopra esposte.
3. Titolare del trattamento è il Comune di Curno telefono:035-603000– e-mail: info@comune.curno.bg.it– pec: comunecurno.certificata@halleycert.it
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. Per quanto attiene il diritto di accesso dell'interessato di rinvia all'art. 15 del citato Regolamento UE (C63,C64).
6. Il Comune di Curno (d'ora in poi "Titolare") designa il Concessionario quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (d'ora in poi "Responsabile").
7. Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento delle attività eseguite e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari. Il Responsabile fornisce al

Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.

Art. CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'attuazione del presente capitolato speciale saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, imposte, tasse e soprattasse comunque inerenti alla stipula e alla registrazione del contratto saranno interamente carico del Concessionario, senza eccezione alcuna.

Art. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Allegati:
